LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori
Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio
Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

ALLE AZIENDE CLIENTI

Parma-Reggio Emilia, 20 novembre 2018 – approfondimento 37-2018

Oggetto: **Sospensione Modello F24 con compensazioni a rischio.**

Con provvedimento n. 195385 del 28 agosto 2018, l'Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità per la sospensione delle deleghe di pagamento (Mod. F24) contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, in attuazione delle previsioni della legge di Bilancio 2018.

Si precisa che le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018. A decorrere da tale data, quindi, l'Agenzia delle Entrate **potrà sospendere, fino a 30 giorni**, l'esecuzione delle deleghe di pagamento "a rischio".
Per l'individuazione delle deleghe "a rischio sospensione" le Entrate dovranno considerare i criteri che facciano riferimento a:

- tipologia dei debiti pagati, tipologia dei crediti compensati, coerenza dei dati indicati in F24, dati presenti in Anagrafe Tributaria, compensazioni effettuate in precedenza e pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Se all'esito del controllo il credito risulta:

- correttamente utilizzato la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati nella data indicata nel file telematico;
- **non correttamente utilizzato, il modello F24 viene scartato e non vengono considerati eseguiti i vari pagamenti e le compensazioni che sono contenuti all'interno del modello scartato.**

Per le trasmissioni Entratel la sospensione del pagamento viene comunicata tramite apposita ricevuta. Nella stessa ricevuta è anche indicata la fine del periodo di sospensione.
Si precisa che la sospensione riguarda l'intera delega.
Qualora l'Agenzia delle Entrate rilevi che il credito non è stato correttamente utilizzato, con specifica ricevuta **comunica lo scarto del modello F24**, indicandone anche la motivazione.
In caso di scarto **tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24** si considerano non eseguiti.
In assenza di comunicazione di scarto, decorsi i 30 giorni dalla data di presentazione della delega, l'operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.
In risposta all'interrogazione del 27 settembre 2018, in Commissione Finanze della Camera dei Deputati, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la propria azione non sarà rivolta verso la generalità delle compensazioni, bensì solo nei confronti di quelli che presentano evidenti profili di rischio, anche in base all'esperienza maturata nell'attività di controllo.

Tale precisazione tuttavia non fornisce elementi precisi per l'individuazione preventiva delle deleghe che possano essere individuate come "a rischio" e quindi bloccate.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA